

## Torneo Assoluto Singolare- Squadre Giovanili - Stagione 2019/2020

Decisione n. 1/2020

## IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE PREMESSO CHE

Letta l'istanza dd. 15.01.2020 trasmessa a questo giudice da parte della Presidenza del Comitato Provinciale Trentino, è risultato che:

- in data 12.01.2020, alla manifestazione di cui in epigrafe, tra gli altri si sono tenuti il Torneo Singolo Maschile Assoluto, nonché il Torneo a Squadre Maschile Categoria Ragazzi, per i quali la società U.S. San Rocco di Rovereto ha iscritto, rispettivamente, l'atleta Currini Ettore per il singolo e la squadra categoria ragazzi della medesima società per il torneo a squadre;
- tuttavia, in relazione al Torneo Singolo, l'atleta iscritto da parte della società e già inserito nel tabellone, non si presentava per disputare la competizione; alle ore 13:45 dello stesso giorno la madre del sig. Currini avvisava telefonicamente che questi era influenzato e che per tali ragioni non avrebbe potuto partecipare all'evento. Nei due giorni successivi, nonché ad oggi, non è stata fornita da parte della società sportiva alcuna documentazione medica;
- sotto diversa angolatura, per quanto concerne il Torneo a Squadre Maschile Categoria Ragazzi, dopo aver regolarmente iscritto la propria squadra, la U.S. San Rocco di Rovereto in data 11.01.2020 avvisava il Comitato di ritirarsi dalla manifestazione a causa della malattia di un proprio atleta e dell'indisponibilità della relativa riserva. Anche in tal caso, nei due giorni successivi, nonché ad oggi, non è stata fornita da parte della società sportiva alcuna documentazione medica.

## **CONSIDERATO CHE**

In relazione all'assenza dell'atleta Currini Ettore al Torneo Singolo Maschile Assoluto, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Regolamento Generale Attività Individuali, Stagione 2019/2020, la società, in caso d'improvvisa malattia di un proprio atleta, deve fornire il certificato medico che, se non presentato in sede di gara, dovrà pervenire alla C.N.G.I. entro due giorni dalla conclusione della manifestazione.

Nel caso di specie, le motivazioni sottese all'assenza dell'atleta non sono state documentate nei due giorni successivi alla conclusione del torneo.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Provinciale campionati individuale Stagione 2019/2020, nell'ipotesi di assenza di un atleta già iscritto alla competizione, la cui motivazione non venga come sopra tempestivamente e documentalmente motivata, è applicata alla società di appartenenza la sanzione di € 20,00.

In relazione alla rinunzia da parte della stessa U.S. San Rocco al Torneo a Squadre Maschile Categoria Ragazzi, comunicata da parte di quest'ultima solo il giorno prima della manifestazione e, in ogni caso,

non documentalmente motivata entro i due giorni successivi, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Generale Attività a Squadre, Stagione 2019/2020, applicabile per analogia anche alla fattispecie in esame, la società in tal senso rinunciataria è punita con la perdita del Torneo con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento, nonché con l'ammenda pari all'importo di tre volte la tassa di iscrizione.

In relazione a tale ultima sanzione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Provinciale Campionati a Squadre - Stagione 2019/2020, tutte le sanzioni amministrative, ammende e spese sono comminate dal GST nella misura pari al 50% della medesima sanzione prevista dal regolamento nazionale, invariate le penalità di punteggio in classifica eventualmente previste.

Per entrambe le assenze in esame, ove non già eseguito resta in ogni caso fermo il pagamento della tassa di iscrizione al relativo torneo.

## P. Q. M.

Il G.S., definitivamente pronunciando, letto l'art. 27, comma 4, del Regolamento Generale Attività Individuali, Stagione 2019/2020, l'art. 4, comma 2 del Regolamento Provinciale campionati individuale Stagione 2019/2020, l'art. 23 del Regolamento Generale Attività a Squadre, Stagione 2019/2020 e l'art. 7 del Regolamento Provinciale Campionati a Squadre - Stagione 2019/2020, dispone nei confronti della U.S. San Rocco di Rovereto:

- il pagamento dell'ammenda pari ad € 20,00 per l'assenza dell'atleta Currini al Torneo Singolo Maschile Assoluto di cui in premessa;
- la perdita del Torneo a Squadre Maschile Categoria Ragazzi con il punteggio più sfavorevole previsto dalla sua formula di svolgimento;
- il pagamento dell'ammenda pari ad una volta e mezza la tassa di iscrizione al Torneo a Squadre Maschile Categoria Ragazzi di cui in premessa;
- ove non già eseguiti, il pagamento della tassa di iscrizione dell'atleta Currini al Torneo Singolo Maschile Assoluto del 12.01.2020, nonché il pagamento della tassa di iscrizione al Torneo a Squadre Maschile Categoria Ragazzi di pari data.

Trento, lì 17.01.2020

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE



